Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area 1 - Affari Generali, Promozione Umana e P.I., Spettacolo e Turismo

Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici

****

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA "PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE PER LA GESTIONE DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SIPROIMI/SPRAR N. 219 PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CIG: **8579596A96** - CUP: ***C89C20000330001***

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA DURATA

In prosecuzione del Progetto SIPROIMI/SPRAR n. 219 che è scaduto il 31/12/2020, costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento del servizio che consiste nell'attuazione del progetto di accoglienza in seno al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI relativo al Decreto 18 Novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 4 Dicembre 2019, triennio 2021/2023.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Finalità, obiettivi e contenuti essenziali del servizio da erogare agli utenti SIPROIMI sono definiti nell'allegato "A" del Decreto 18 Novembre 2019 del Ministero dell'Interno "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e del funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)**.**
I servizi minimi da garantire obbligatoriamente sono i seguenti:
- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

Il soggetto attuatore dovrà garantire ogni servizio ivi previsto unitamente a quanto richiesto dal presente Capitolato.
Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «Manuale Operativo» e al «Manuale di Rendicontazione» (a cura dal Servizio Centrale, disponibili sul sito web: http://www.sprar.it).

Per la realizzazione del servizio, è stato elaborato il piano finanziario 2021/2023, che dovrà essere preso come riferimento dal soggetto attuatore.
Il servizio è riferito all'accoglienza di n. 24 posti SIPROIMI categoria "Ordinari" (uomini singoli, donne con bambini e/o nuclei familiari).

Art. 3 – PERSONALE

Il soggetto attuatore dovrà garantire la realizzazione del servizio mediante l'impiego di personale idoneo ed in possesso di idonei titoli di studio e/o professionali.

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

Nella gestione del servizio l'Aggiudicatario deve garantire la presenza di unità di personale adeguatamente formato e preparato;
Il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e/o professionali per ogni profilo impiegato. Prima dell'avvio del servizio dovrà essere fornito elenco del personale impiegato con qualifica e curricula relativi;
L'aggiudicatario é tenuto a:
- limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza;
- comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione dei servizi del presente appalto;
- osservare, nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali);
- adibisce ai diversi lavori che l'appalto contempla, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali;
- designare e a comunicare al Comune di San Cipirello il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae. Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune, relazionando sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Art. 4 - REVISORE INDIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Decreto 18 Novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 4 Dicembre 2019: "L'Ente Locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione ». Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30".
L' Amministrazione Comunale definirà successivamente le modalità amministrative di affidamento e la scelta del soggetto avverrà seguendo le indicazioni contenute all'art. *31,* comma 2 del decreto.

Art. 5 - REQUISITI DEL SOGGETTO ATTUATORE

L'Ente attuatore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.M. 18 Novembre 2019, deve possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri debitamente documentate al momento della presentazione della richiesta di adesione di cui al Bando.
Nello specifico, deve aver gestito o avere in corso di gestione, direttamente o nella qualità di componente di un consorzio o di una ATI/ATS/RTI, un progetto SIPROIMI/SPRAR ed inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
e) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019), almeno pari al del valore del presente affidamento;
d) esperienza almeno pluriennale consecutiva nella gestione, per conto di Enti pubblici, di centri aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SIPROIMI/SPRAR o similari, comprovata da attività e servizi in essere al momento della partecipazione alla procedura in oggetto;
e) presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nella gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale e rifugiati (coordinatore, educatore, mediatore socio-culturale, operatore sociale);
Nel caso l'ente attuatore sia un consorzio, è obbligatorio - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel decreto ministeriale 18 Novembre 2019.
Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria.
Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di

impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.
E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 6 - ONERI DEL SOGGETTO ATTUATORE

A) I1 soggetto attuatore:
- effettuerà la gestione dei servizi a mezzo di personale ed organizzazione propri;
- manterrà il Comune indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando con ciò il Comune stesso e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo; il Comune *è* altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto;
- dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori;

B) Il soggetto attuatore si impegna a garantire:
- la corretta tenuta e l'invio mensile del registro presenze all'Ufficio Servizi Sociali per il controllo;
- la corretta tenuta del registro generale delle spese;
- la trasmissione di tutta la documentazione debitamente compilata relativa alle attività di rendicontazione nelle modalità indicate dal Manuale unico di Rendicontazione. Tale documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nei tempi adeguati che consentano la verifica della stessa e l'inoltro al Ministero nei termini prefissati; si impegna inoltre a supportare e assistere il Comune nella predisposizione della rendicontazione che lo stesso dovrà presentare al Ministero;
- il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell'appalto. Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente affidamento. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il soggetto attuatore;
- si impegna a stipulare le polizza assicurativa RCT e Infortuni nei confronti dei richiedenti asilo.

C) L'Ente gestore si obbliga espressamente a:
- osservare e fare osservare ai propri collaboratori le disposizioni di cui al Codice di comportamento del Comune di San Cipirello, con la risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso Codice;
- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto.
- collaborare con le Forze dell'Ordine, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali).

Si precisa che saranno a carico dell'aggiudicatario tutti i costi, nessuno escluso, relativi alla gestione dei servizi, compresi gli eventuali costi per gli interventi volti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti ad eventuali interferenze nelle attività.

Art. 7 - ONERI DEL COMUNE

Il Comune garantisce tramite i suoi collaboratori la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza.

Aderendo al Sistema Nazionale di Protezione per titolari di protezione internazionale**,** il Comune San Cipirello e l'Ente attuatore s'impegnano altresì:

- a collaborare per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi al Progetto sulla Banca dati Nazionale del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale;
- a fornire i dati e la documentazione per la redazione delle schede di monitoraggio periodico richieste dal Servizio

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

Centrale del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale;
- a predispone le relazioni semestrali e finali dell'attività;
- a predispone la documentazione necessaria per la rendicontazione richiesta dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale.

Art. 8 **- RESPONSABILITÀ CIVILE**

È obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevato il Comune di San Cipirello da ogni responsabilità.
Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà dimostrare di aver stipulato polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo almeno pari alla durata della convenzione stessa.

Art. 9 – PENALITÀ

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

Il soggetto attuatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti relativi al servizio oggetto dell'appalto;
Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti del presente affidamento, nonché della normativa dallo stesso richiamata, il Comune procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 5.000,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione.
L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a cura del Responsabile comunale, trasmessa mediante raccomandata tramite pec e dall'esame delle controdeduzioni presentate dal soggetto attuatore, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità;
Il soggetto attuatore dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario il Comune provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo direttamente dalla fidejussione o compensando il credito con eventuali debiti nei confronti del soggetto attuatore;
Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse stato dato luogo al suo adempimento dopo la comminazione, l'Amministrazione Comunale potrà applicarla nuovamente, a sua discrezione.
Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.
Saranno oggetto di particolare attenzione i seguenti aspetti contrattuali:
- Mantenimento dell'ordine e del decoro della/e struttura/e;
- Pulizia e Igiene;
- Ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto in sede di gara;
- Presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione.

Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di affidamento, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La fidejussione bancaria assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 10, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di San Cipirello al risarcimento del maggior danno.

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

Art. 11 – RISOLUZIONE

Il Comune di San Cipirello procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'aggiudicatario. Vista la particolare natura dei servizi oggetto di affidamento, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere immediatamente con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicatario non adempia, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo *1456* del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.
Per le restanti attività, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine massimo di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
b) Perdita da parte dell'affidatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscano la capacità a contrattare con la P.A.;
c) Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;
d) Contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
e) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
f) Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
g) nelle ipotesi previste al precedente art. 10.
e) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, il Comune di San Cipirello si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni del contratto risolto.
La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 11, salvo il risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.
Il Comune di San Cipirello si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 12 – RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva tale facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, con congruo preavviso da notificarsi all'affidatario tramite la posta elettronica certificata. In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto, senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate ulteriori pretese.
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto divieto subappaltare le attività oggetto di affidamento.

Art. 14 – SUBENTRO

Allo scadere del contratto l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione del servizio fino all'insediamento dell'eventuale nuovo soggetto aggiudicatario.

Art. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

Il soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali. L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile dell'Area od i suoi incaricati, ha accesso alla struttura in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Art. 16 - LUOGO DI ESECUZIONE

L'accoglienza dei beneficiari del progetto sarà realizzata nelle strutture individuate dal soggetto attuatore, secondo i criteri fissati all' articolo 19 "Requisiti delle strutture" dell'allegato "A" del DM del 18 Novembre 2019.

Art. 17 - RISORSE DEL PROGETTO

Il presente appalto sarà finanziato con il contributo erogato dal Ministero degli Interni secondo quanto previsto dai Decreto 18 Novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 4 Dicembre 2019.
In caso di diminuzione o eventuale mancata erogazione del contributo, il soggetto aggiudicatario non potrà vantare alcun risarcimento al Comune a qualunque titolo richiesto.
Si precisa inoltre che il Comune non garantisce alcun numero minimo di utenti poiché l'assegnazione ai Comuni avviene direttamente dal Servizio Centrale del Ministero dell'interno.
L'importo effettivo dell'affidamento sarà determinato sulla base dell'effettivo avvio del servizio.

Art. 18 – CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi verrà erogato dal Comune di San Cipirello all'Ente attuatore, previa disponibilità delle risorse accreditate dal Ministero dell'Interno.
Nessuna anticipazione verrà effettuata da parte di questo Comune.

Art. 19 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016, mediante una selezione comparativa tra soggetti in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal Decreto Ministeriale, valutati sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 95, comma 3 e 7 del Digs n.50/2016.
Ai fini della presente selezione saranno valutati elementi di natura tecnica, così come di seguito meglio specificato. Il Punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti, non saranno aggiudicate offerte che non superino la soglia dei 30 punti.

Profilo di Valutazione e relativo Sub profilo	***Punteggio***
1. Esperienza maturata dal soggetto proponente nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria - Attività e servizi pregressi e attualmente in essere espletati in favore di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: *n. 2 punti per ogni anno* - Per frazioni inferiori all'anno punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni - Si attribuirà il punteggio sommando i vari periodi di servizio, considerando quale esperienza maturata, anche i periodi di servizio coincidenti nel tempo, purchè siano stati espletati presso Enti Pubblici diversi	Fino ad un massimo di 20 punti
2. Esperienza maturata dal soggetto proponente nella specifica gestione di progetti Siproimi/Sprar - Eventuale gestione, in essere o pregressa, di progetti territoriali dello Siproimi/Sprar: *n. 2 punti per ogni progetto Siproimi/Sprar gestito* - Per frazioni inferiori all'anno punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni Si attribuirà il punteggio sommando i vari periodi di servizio, considerando quale esperienza maturata, anche i periodi di servizio coincidenti nel tempo, purchè siano stati espletati presso Enti Pubblici diversi	Fino ad un max di 10 punti

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

- Modelli (max 2) di *best practice* condotte all'interno dei progetti territoriali gestiti: *sino ad un max di n. 2 punti a seconda del valore - in termini di effettiva integrazione dei beneficiari - della best practice descritta*.	
2. Rete territoriale (pubblica e privata) di cui ci si avvale per garantire la migliore accoglienza e i più adeguati livelli di integrazione dei richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria - Quantità e qualità dei nodi della rete cui si fa riferimento (con particolare attenzione al Comune di San Cipirello) per la presa in carico dei richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: *fino a un max di 4 punti*. - Quantità dei protocolli di intesa e atti similari in essere, utili ai fini del miglioramento degli interventi da attivare in favore dei beneficiari dello Sprar ed inclusi nei servizi annoverati nell'accoglienza integrata: *punti 1 per ciascun protocollo di intesa o atto similare in essere al momento della presentazione della proposta, con possibilità di aumentare il punteggio di n. 1 punto nel caso in cui il singolo documento riguardi collaborazioni con realtà presenti nell'ambito del territorio comunale fino ad un max di 8 punti.* - Esempi di rilevanti attività organizzate (max 4) con i soggetti pubblici e/o privati facenti parte della rete territoriale di riferimento ed aventi finalità di integrazione socio-culturale e autonomizzazione dei richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: *fino ad un max di 8 punti*.	Fino ad un massimo di 20 punti
3. Valutazione della proposta progettuale - Aderenza della proposta progettuale alle attività/servizi previste nelle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019: *fino ad un max di 5 punti;* - Modalità - ritenute migliorative rispetto al progetto in essere - con cui si intendono gestire i singoli servizi rientranti nell'accoglienza integrata dei richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: fino ad un max di 10 punti; - Qualità e chiarezza espositiva della proposta progettuale: *fino ad un max di 10 punti*;	Fino ad un max di 25 punti
4. Capacità tecnico-organizzativa del soggetto partecipante - Organigramma dell'intera struttura organizzativa - il punteggio verrà assegnato in maniera direttamente proporzionale al personale previsto nel progetto e con assegnazione del punteggio massimo alla proposta che ne prevede il maggior numero: *fino ad un max di 5 punti;* - Presenza di personale specializzato con comprovata esperienza nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati e titolari di protezione internazionale – per ogni profilo professionale in più rispetto a quelli base verrà assegnato un punteggio proporzionale *fino ad un max di 5 punti*;	Fino ad un massimo di 10 punti
5. Strutture di Accoglienza (conformi alle caratteristiche già esplicitamente dal presente Avviso) - struttura/e ricettiva/e (appartamento e/o centro collettivo di piccole, medie o grandi dimensioni) – *fino ad un max di punti 3;* - Appartamenti di civile abitazione ubicati in centro abitato – *punti 4* - Presenza e disponibilità di spazi comuni– *fino ad un max di punti 3;* - Presenza e disponibilità di spazi esterni (es. veranda esterna, giardino etc.) – *fino ad un max di punti 3;* - Distribuzione dei posti letto per singole stanze – *fino ad un max di punti 2.*	Fino ad un massimo di 15 punti

A parità di punteggio prevale la proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione della proposta progettuale.

Risulterà aggiudicatario dei servizi di accoglienza integrata del presente appalto l'Istituzione che otterrà punteggio più alto.

In caso di parità l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Art. 20 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

Il rapporto tra il Comune di San Cipirello e l'aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 11 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 23.

Comune di San Cipirello - Prot. n. 0004031 del 05-03-2021

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico dell'affidatario del servizio tutte le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti il servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217, impegnandosi ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati a ricevere i pagamenti dovuti per il servizio in parola. Nell'ipotesi in cui le relative transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente negozio sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente.

Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi **DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE**, in riferimento al presente capitolato si informa che:

1. il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di San Cipirello;
2. le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti c/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso, le suddette attività di trattamento potranno essere svolte presso sedi ed uffici del Titolare;
3. l'eventuale rifiuto da parte della ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara (c/o dall'interpello);
4. il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici c/o manuali;
5. i dichiarante può esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D, lgs. n. 196/2003
6. i soggetti c/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati inerenti le proposte presentate sono:
   a) il personale degli enti partecipanti al procedimento in base alle normative vigenti;
   b) i concorrenti che partecipano alla gara;
   c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 24 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

Art. 25 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia tra le parti nell'applicazione del contratto che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Palermo.